

**L'incandidabilità alle procedure selettive pubbliche
tra conflitto di interessi "generico" e conflitto di interessi "specifico".
Brevi riflessioni su "linguaggio e diritto"**

di Rosa Rota

19 giugno 2018

SOMMARIO: 1. Il fatto – 2. La questione giuridica definita dal TAR. – 3. Riflessioni su "linguaggio e diritto": logica di risultato e discorso normativo.

1. Il fatto.

Una recente pronuncia del TAR Toscana¹ offre un'utile occasione per riflettere più attentamente sull'annoso tema del conflitto di interessi nelle procedure selettive pubbliche, ed in particolare nelle procedure di reclutamento delle Università; tema da osservare, evidentemente, nel quadro dei principi e delle norme a presidio dell'imparzialità, trasparenza e buon andamento della PA, anche nell'ottica della prevenzione della corruzione in ossequio alla legge n.190/2012².

Il caso è originato dalla impugnata esclusione di un candidato³ dalla procedura per la copertura di un posto di prima fascia, bandito dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. L'esclusione è stata disposta da detta Scuola, per la ritenuta "*insanabile situazione di incompatibilità*" (*rectius*: incandidabilità) del candidato, determinata dalla circostanza per cui, al momento della delibera di copertura del posto, egli era componente del Collegio accademico della medesima Scuola deliberante.

Tale esclusione, avversata dal candidato, ma inutilmente, con riesame in via amministrativa, è stata quindi impugnata dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, per la ritenuta illegittimità riconducibile – nell'assunto del ricorrente – alla violazione dell'art. 18 comma 1 lett.b della legge n.240/2010⁴, disposizione che pone il divieto di partecipazione "*ai procedimenti per la chiamata dei professori universitari di prima e di seconda fascia*" (solo) per "*coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un*

¹ Sentenza TAR Toscana, Sez. I, n.186 pubblicata il 2/2/2018, che ha suscitato clamore anche nella stampa giornalistica (cfr. G.A. Stella, *Il prof che bandisce il concorso per sé "La legge vieta solo l'aiuto a parenti"*, Il Corriere della sera, 26 marzo 2018), impugnata in appello.

² Legge recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

³ Già Professore ordinario in servizio presso l'Università di Bologna.

⁴ Legge recante "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*".

professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo".

In particolare, a difesa delle proprie ragioni, il ricorrente ha sostenuto che *"l'impugnato provvedimento di esclusione avrebbe errato nel ritenere applicabile il divieto di partecipazione, previsto nella richiamata disposizione, a un soggetto – il componente del Collegio accademico della Scuola – diverso da quelli espressamente contemplati dalla disposizione medesima, insuscettibile di estensione analogica in quanto norma di stretta interpretazione"*. A ulteriore sostegno delle proprie ragioni, ha rilevato come, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, il regolamento di ateneo non prevedesse alcun divieto di partecipazione a carico dei componenti degli organi della Scuola, limitandosi sostanzialmente a mutuare *in parte qua* la disciplina di legge. Ed infatti, soltanto con il decreto del 29 dicembre 2016, l'art. 6 co. 2 del regolamento sarebbe stato modificato per estendere l'incandidabilità al direttore, al segretario generale, ai professori appartenenti al collegio accademico e ai componenti del consiglio direttivo. *"La modifica regolamentare non avrebbe, quindi, potuto avere effetto retroattivo, alla stregua del canone generale di cui all'art. 11 delle preleggi, di modo che sarebbe illegittima la scelta della Scuola di renderla applicabile ai procedimenti in corso, all'uopo intervenendo sul medesimo regolamento di ateneo."*

La parte ricorrente ha, inoltre, contestato la (ritenuta) lesione dell'affidamento dalla medesima riposto nell'inesistenza di un divieto di partecipazione a carico dei componenti del collegio accademico, cosicché, *"gli atti impugnati sarebbero manifestamente viziati non soltanto per aver travisato il contenuto della norma di legge alla quale dichiarano di essere ispirati, ma anche per non aver salvaguardato la domanda di partecipazione presentata, attraverso una disciplina transitoria rispettosa dei principi della certezza del diritto e dell'affidamento incolpevole"*.

L'operato della Scuola è stato, altresì, censurato per vizio di illogicità e irragionevolezza, non avendo essa tenuto conto della circostanza che *"il professore candidato non aveva partecipato alla seduta del collegio accademico nella quale era stata deliberata la copertura del posto"*, il che – secondo la difesa del ricorrente – *"escluderebbe ogni possibile rischio di opacità della procedura."*

Infine, il ricorrente ha criticato l'orientamento giurisprudenziale – condiviso invece dal provvedimento di esclusione della Scuola – che reputa applicabili le incompatibilità sancite dall'art. 18 co. 1 lett. b) della legge n. 240/2010 anche al di fuori dei casi ivi espressamente contemplati, e, segnatamente, agli appartenenti agli organi monocratici e collegiali dell'ateneo.

La contrapposta difesa erariale, dal canto suo, pur non negando che la disposizione di cui al citato art. 18 rappresenti una "norma di stretta interpretazione" – nella parte in cui fa divieto di partecipare alle procedure di chiamata dei professori universitari a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità con un professore appartenente al dipartimento, o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo – ha tuttavia sostenuto che una sua *"lettura costituzionalmente orientata (e, quindi, doverosa) imporrebbe di ritenere che il divieto valga anche nel caso-limite in cui il candidato incompatibile non sia il parente, il coniuge o l'affine al componente dell'organo accademico, ma – come accade nella specie – lo stesso componente dell'organo"*, concludendo che *"nei medesimi termini dovrebbe interpretarsi la*

disposizione regolamentare vigente al momento dell'indizione della procedura alla quale ha partecipato il ricorrente, riproduttiva della previsione di legge, con conseguente irrilevanza delle modifiche apportate al regolamento di ateneo successivamente all'esclusione del professore dalla procedura, aventi contenuto non innovativo, ma meramente chiarificatore di una previsione già immanente nel regolamento e, a monte, nell'art.18 citato".

L'Avvocatura dello Stato ha, poi, ritenuto irrilevante la circostanza della mancata partecipazione del Professore candidato alla seduta del collegio accademico in cui è stata deliberata la copertura del posto, *"atteso che il legislatore del 2010 avrebbe inteso circondare la procedura di chiamate di cautele maggiori, a garanzia di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, rispetto a quelle assicurate dal generale obbligo di astensione. Così come non sarebbe stato sufficiente al professore candidato rassegnare le dimissioni dall'organo collegiale in vista della sua partecipazione alla procedura, giacché neppure questa condotta avrebbe evitato il sospetto di influenza indebita che la legge vorrebbe prevenire"*.

2. La questione giuridica definita dal TAR.

Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso e perciò disposto l'annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura, nonché l'annullamento del diniego di riesame, chiesto dal medesimo in autotutela, ed ancora l'annullamento delle modifiche al regolamento di ateneo approvate con decreto del 29 dicembre 2016, nella misura in cui ne è stata disposta l'applicazione alla procedura in oggetto.

Muovendo dalla riconosciuta natura di "norma di stretta interpretazione" del divieto di partecipazione alle procedure di chiamata, stabilito dalla disposizione oggetto d'esame⁵, ne ha dedotto l'impossibilità di interpretazione estensiva sollecitata dall'Avvocatura erariale in difesa della Scuola Normale Superiore di Pisa, precisando tuttavia: *"a meno di non voler ritenere che si tratti dell'unica strada utilmente percorribile per attribuire alla norma un significato conforme a Costituzione."*

Interrogandosi in tale direzione, il Collegio giudicante si è spinto ad un'analisi del dato giurisprudenziale offerto dal Supremo Giudice delle leggi, osservando che *"il giudice comune è tenuto a esplorare la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge, senza tuttavia poter varcare il limite dell'univoco tenore letterale della norma di volta in volta considerata."*

Recuperando l'insegnamento della Suprema Corte Costituzionale, ha così sottolineato che *"l'interpretazione conforme a Costituzione cede il passo all'incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca..., appartenendo pur sempre (detta interpretazione) alla famiglia delle tecniche esegetiche, poste a disposizione del giudice"*

⁵ Trattandosi, infatti, di *"una disciplina limitativa dell'accesso a un pubblico impiego, va interpretata restrittivamente, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale nella materia (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4940; id., sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6494; id., sez. V, 20 settembre 2001, n. 4961)"*. A conferma ulteriore del divieto di interpretazione estensiva o analogica di norme di stretta interpretazione, la pronuncia in commento cita anche *"Cass. civ., sez. VI, 12 novembre 2015, n. 23175; Cons. Stato, sez. V, 23 marzo N. 00225/2017 REG. RIC. 2015, n. 1565; id., sez. III, 2 dicembre 2014, n. 5960"*.

nell'esercizio della funzione giurisdizionale, che hanno carattere dichiarativo" (così Corte Cost. 19 febbraio 2016, n. 36).

Ha inoltre ribadito che *"l'insegnamento del Giudice delle leggi ha guidato la giurisprudenza amministrativa nell'estendere il divieto di partecipazione di cui all'art. 18 co. 1 lett. b) della legge n. 240/2010 al caso del rapporto di coniugio, non espressamente previsto dalla disposizione, la quale menziona i soli "rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso"*⁶, rilevando tuttavia che per tale (diversa) fattispecie, *"la consequenziale conclusione secondo cui, omettendo di menzionare il rapporto di coniugio, la legge minus dixit quam voluit non pare eccedere i limiti della portata semantica della norma, ed è comunque coerente con lo scopo perseguito dal legislatore, quale emerge con chiarezza dal tenore letterale della disposizione. Essa costituisce il frutto dell'applicazione combinata dei canoni ermeneutici dell'interpretazione letterale e teleologica, più – e prima ancora – che di una vera e propria interpretazione estensiva."*

Diversamente, per il caso di specie, non ha ritenuto di poter condividere l'assunto dell'amministrazione resistente secondo cui *"le medesime ragioni, in virtù delle quali la giurisprudenza ritiene doversi fare applicazione dell'art. 18 co. 1 lett. b) della legge n. 240/2010 anche al rapporto di coniugio, imporrebbero di estendere il divieto di partecipazione all'ipotesi in cui, come nella specie, alla procedura di chiamata intenda concorrere non il parente, l'affine o il coniuge di un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, ma, in prima persona, un docente già membro degli organi deliberativi interessati"*.

Per il Giudice di prime cure, infatti, l'argomento della Scuola resistente, *"dichiaratamente utilizzato in senso atecnico, secondo cui "ognuno è il primo parente di se stesso, il parente di grado 0", è suggestivo, ma non convince."*

Il Collegio fonda la motivazione di tale conclusione sul seguente ragionamento: pur non disconoscendo che il componente dell'organo dell'ateneo versi – rispetto alla procedura di chiamata deliberata dallo stesso organo di appartenenza, ed alla quale intenda partecipare – in una "situazione di potenziale conflitto di interessi", rileva una diversità di *ratio* tra la disposizione che pone il divieto di partecipazione di cui al più volte citato art. 18 co. 1 lett. b) l. n. 240/2010 (*ratio* ravvisata nella *"volontà del legislatore di contrastare uno specifico fenomeno, quello del c.d. familismo*

⁶ *"Si è infatti osservato che l'elemento giustificativo dell'incompatibilità sancita dalla legge, ovvero la familiarità derivante dal rapporto di parentela o affinità tra uno dei candidati e i componenti degli organi dell'ateneo, tale da affievolire il principio di uguaglianza e la par condicio dei candidati stessi, raggiunge la massima intensità proprio nel caso del coniuge; di modo che sarebbe irragionevole, anche in relazione al principio di imparzialità dell'azione amministrativa, non reputare che la norma includa il caso del coniugio come situazione genetica della medesima incompatibilità, a maggior ragione se si considera che quest'ultima può derivare dall'affinità, vale a dire dal rapporto con i parenti del coniuge (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2013, n. 1270, che ha confermato T.A.R. Abruzzo, 25 ottobre 2012, n. 703)." Da tali arresti giurisprudenziali il TAR Toscana, nella pronuncia che si commenta, rileva poi che "A ben vedere, la consequenziale conclusione secondo cui, omettendo di menzionare il rapporto di coniugio, la legge minus dixit quam voluit non pare eccedere i limiti della portata semantica della norma, ed è comunque coerente con lo scopo perseguito dal legislatore, quale emerge con chiarezza dal tenore letterale della disposizione. Essa costituisce il frutto dell'applicazione combinata dei canoni ermeneutici dell'interpretazione letterale e teleologica, più – e prima ancora – che di una vera e propria interpretazione estensiva." (Ancora TAR TOSCANA n.186/2018).*

universitario" (Cons. Stato, n. 1270/2013, cit.), e la ratio della generale normativa in tema di conflitto di interessi.

Nella fattispecie prevista all'art 18, la ratio – nell'assunto del Collegio giudicante – si riflette (e sarebbe ben delimitata) *"nella formulazione testuale della disposizione, la quale identifica i destinatari del divieto in ragione dell'esistenza di un rapporto di parentela o affinità, che, per quanto detto, è altresì riferibile in via interpretativa al coniugio"*. Da tale assunto discende che *"sul piano lessicale, il divieto non può essere esteso al candidato, il quale sia egli stesso componente dell'organo che ha deliberato la chiamata. Anche volendo estendere al massimo della loro portata semantica le espressioni adoperate dal legislatore, altro è l'esistenza di un rapporto di parentela, o affinità, o coniugio, dal quale deriva l'incompatibilità, altro è la titolarità in proprio di interessi potenzialmente confliggenti con quelli dell'organo/ente cui si appartiene. E, del resto, l'estensione non è possibile neppure sul piano teleologico."*

Il ragionamento svolto da Giudice, nell'intento di cogliere *"l'intenzione che traspare e si coglie dal testo di legge"* cui sarebbe sottesa *"un'ipotesi qualificata di conflitto di interessi, si snoda poi, più in particolare, fino a rilevare la differenza di "ratio" e di "sanzioni" nei due (diversi) tipi di conflitto: secondo il TAR, "il familismo" è una delle possibili forme che può assumere il conflitto di interessi, in presenza del quale sorge l'obbligo di astensione del pubblico dipendente oggi enunciato in termini generali dall'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma da epoca ben più risalente conosciuto e disciplinato dall'ordinamento (si pensi all'art. 290 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 290), al punto da integrare una delle tradizionali figure sintomatiche dell'eccesso di potere. Conferma se ne ha dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in forza del quale "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza"*.

Muovendo da tali riferimenti normativi, il Collegio giunge a riconoscere che *"il legislatore del 2010 ha inteso rafforzare in termini formali assoluti e preclusivi la tutela avverso il sospetto che le decisioni degli organi deliberativi degli atenei italiani possano essere influenzate dalla volontà di favorire direttamente soggetti legati da vincoli familiari con i componenti degli organi, e indirettamente questi ultimi, non ritenendo sufficiente il mero obbligo di astensione dalle decisioni"*, ed aggiunge che *"nel far questo, del tutto coerentemente il legislatore non ha dettato una disposizione dedicata, in ambito universitario, al contrasto del conflitto di interessi tout court, ma ha individuato un'ipotesi qualificata di conflitto di interessi, quella legata, appunto, all'esistenza del rapporto di parentela o affinità, giudicata meritevole di particolare attenzione e di cautele aggiuntive"*, atte a contrastare il favoritismo familiare in ambiente universitario. *"Questa è l'intenzione che traspare e si coglie dal testo di legge, e che rende palese la ragione per la quale la norma non si occupa affatto della differente ipotesi del conflitto coinvolgente interessi propri del componente dell'organo deliberativo dell'ateneo."*

Conclude, quindi, il proprio ragionamento ponendo in rilievo che in relazione a tale disposizione normativa, *“l’interpretazione estensiva propugnata dall’amministrazione non si giustifica, non essendo verosimile che il legislatore, pur volendo includere nel divieto di partecipazione anche i soggetti portatori di un conflitto di interessi in proprio (non derivante da legami familiari), abbia però ommesso di menzionarli.”*⁷

Nega poi che si possa pervenire a detta interpretazione attraverso la tecnica esegetica dell’analogia, la quale è impedita – nell’assunto del Giudice – *“dalla mancanza dell’eadem ratio tra la posizione del ricorrente e la fattispecie dalla quale la legge fa discendere il divieto di partecipazione: l’una e l’altra sottintendono una situazione di conflitto di interessi, ma quello che il legislatore ha voluto munire di una sanzione aggiuntiva è il solo conflitto qualificato dal rapporto familiare (la ratio della norma risiede, lo si ripete, nel contrasto specifico al familismo, non al conflitto di interessi “generico”). Per altro verso, e a maggior ragione, il ricorso all’analogia è precluso dalla circostanza che non vi sono lacune da colmare nell’ordinamento.”*

In definitiva il Collegio ritiene che *“il conflitto di interessi è assoggettato a una disciplina di carattere generale che trova applicazione anche nel caso in esame, di modo che non vi è alcuna necessità di individuare una diversa norma che regoli la fattispecie, e la cui mancanza determinerebbe un intollerabile vuoto di tutela”*.⁸

Con tali argomenti motivazionali, il TAR ha, quindi, escluso che il ricorrente, nella sua veste di componente del collegio accademico, sia incorso nel divieto di partecipazione di cui all’art. 18 c. 1 lett. b) della legge n. 240/2010; ha altresì escluso che il divieto, nei suoi confronti, potesse ricavarsi dal regolamento della Scuola per la disciplina del reclutamento dei professori, nel testo anteriore alle modifiche regolamentari, non ritenute applicabili al caso di specie giusta la regola generale dell’irretroattività dell’azione amministrativa, espressione del principio di legalità e dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, che, in specie per gli atti a contenuto normativo, trova fondamento positivo nell’art. 11 delle preleggi. Il Giudice non ha, infatti, accolto l’assunto di parte resistente a giustificazione della applicazione retroattiva della norma regolamentare, teso ad evidenziare che *“la modifica regolamentare qui impugnata non avrebbe contenuto innovativo, ma ricognitivo di una regola già immanente nella disciplina vigente al momento di indizione della procedura”*. Assunto che, secondo il TAR, sarebbe *“smentito da tutte le considerazioni svolte in precedenza circa la corretta interpretazione dell’art. 18 co. 1 lett. b) della legge n. 240/2010.”*

⁷ E, a conferma dell’assunto, sostiene: *“Specularmente, se fosse vero che il divieto di partecipazione alle procedure di chiamata non richiede il rapporto familiare cui la norma fa espressamente riferimento, allora esso dovrebbe reputarsi esteso alla generalità delle fattispecie di conflitto di interessi, in evidente distonia con la formulazione dell’art. 18 co. 1 lett. b), ancorché interpretato estensivamente”*.

⁸ Aggiungendo: *“L’estensione invocata dall’amministrazione, in altri termini, non è affatto necessitata, né può dirsi che sia manifestamente irragionevole il trattamento differenziato riservato dal legislatore ad ipotesi obiettivamente non omogenee, per la peculiare caratterizzazione che il conflitto di interessi assume quando è “colorato” dal rapporto di familiarità.”* Precisando anche che *“non appare, cioè, manifestamente irragionevole che il legislatore abbia assunto alcune cause di incompatibilità – quelle nascenti da rapporti familiari – a vere e proprie cause di esclusione dalla procedura di chiamata, lasciando ferma per il resto (non l’assenza di regole, ma) l’ordinaria disciplina del conflitto di interessi e del connaturato obbligo di astensione”*.

Conclusivamente, rilevando che *“l’illegittimità del provvedimento di esclusione discenda dalla eccessiva latitudine che la Scuola resistente ha attribuito al divieto di partecipazione alle procedure di chiamata”*, il Giudice di primo grado ha dichiarato illegittimo anche il diniego della Scuola di rivedere in autotutela il proprio operato, ed ha infine ritenuto che la partecipazione del candidato alla procedura fosse *“esente da vizi anche sotto il profilo della disciplina generale del conflitto di interessi e dell’obbligo di astensione”*, in ragione della sua mancata partecipazione alla seduta dal collegio accademico nella quale è stata deliberata l’indizione della procedura di chiamata.

3. Riflessioni su “linguaggio e diritto”: logica di risultato e discorso normativo.

Le motivazioni della sentenza, con cui il TAR giustifica le proprie argomentazioni in accoglimento del ricorso, ci sembra destino perplessità, sollevando interrogativi sul percorso argomentativo seguito dal Collegio per giungere alla giustificazione del *dictum*.

Come si può agevolmente rilevare, la questione della ritenuta (dal ricorrente) erronea applicazione dell’art. 18 c.1 lett.b della legge n.240/2010 viene ricondotta dal TAR ad un problema di erronea interpretazione della *ratio* che detto Giudice ritiene sottesa (come *speciale*) alla sopra citata disposizione; erronea interpretazione che, nell’assunto del Collegio giudicante, determina l’erronea estensione dei suoi confini (*“eccessiva latitudine”*), che sarebbero invece delimitati rigidamente, tali cioè da escludere l’applicazione della norma a *“casi-limite”* come quello ritenuto nella fattispecie oggetto della pronuncia.

Ebbene, un tale argomentare a noi sembra presentare qualche aporia, avuto riguardo a due aspetti, tra loro in qualche misura connessi, come si vedrà. Il riferimento è, da un lato, agli *“attrezzi”*, per così dire, della *“Logica del diritto”*⁹, ossia a categorie, strumenti, concetti, elementi di una disciplina che permea di sé la dogmatica giuridica¹⁰; dall’altro, al complesso di norme attuative dei principi/valori dell’imparzialità, trasparenza e buon andamento delle PA, anche alla luce delle più recenti e significative riforme che hanno inciso sull’art. 97 della Costituzione, *“custode”* di detti principi, consegnandone una rilettura aggiornata alla *“logica di risultato”*, la quale sembra aver assunto specifico rilievo anche in ordine alle modalità e criteri di interpretazione delle leggi, cristallizzati nell’art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale (c.d. Preleggi).¹¹

⁹ Il riferimento d’obbligo, riguardo alla *“Logica del diritto”*, è a uno dei primi libri di N. BOBBIO, *L’analogia nella logica del diritto*, 1938. Tema variamente ripreso e lungamente dibattuto dalla dottrina fino ad oggi. Cfr. il recente volume a cura di M. SAPORITI, *Norberto Bobbio: rigore intellettuale e impegno civile*, Giappichelli 2016, ove sono raccolti contributi di studiosi sui temi caratterizzanti il pensiero filosofico-giuridico e filosofico-politico di Bobbio.

¹⁰ G. VETTORI, *Norme, dogmatica e sentenze: quid iuris?*, in *Persona e Mercato* 2/2017, il quale, con riguardo all’attuale complessa tematica relativa alla dogmatica giuridica e la contemporaneità, rileva come da tempo si avverta con forza la necessità di una maggiore integrazione fra legge, dottrina e giurisprudenza per evitare *“decisioni eccentriche”* o *“teorie avventurose”* (N. LIPARI, *Introduzione*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGIERI, *L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti*, Napoli, 2016, p. 16; ID., *Il diritto civile fra legge e giudizio*, Milano, 2017, p. 39 ss.).

¹¹ Art 12 delle Disposizioni sulla legge in generale : *“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione*

Con riguardo al primo aspetto ("Logica del diritto" e sua influenza sulle tecniche esegetiche¹²), senza evidentemente poter ripercorrere, in questa sede, le dense analisi che hanno impegnato insigne dottrina in tale complessa tematica, appare utile richiamare, come dato di base, gli esiti del lungo dibattito che, nel confutare la negazione della stessa applicabilità della logica al diritto¹³, è giunto ad attribuire ai principi logici della coerenza e completezza¹⁴ il ruolo di principi normativi¹⁵.

Di questi principi, pertanto, si intende verificare, sul piano sostanziale, l'effettiva applicazione al caso di specie.

Il complessivo ragionamento del Collegio, infatti, pur nell'iniziale riconoscimento della necessità di "attribuire *alle norme un significato conforme a Costituzione*" e di individuare, nell'operazione esegetica, la "*coerenza con lo scopo del legislatore*" attraverso "*l'applicazione combinata dei canoni ermeneutici dell'interpretazione letterale e teleologica*", sembra poi sviluppare via via un "percorso" in distonia con tali principi.

Come prima notazione, può rilevarsi che, nel ritenere l'impossibilità di una interpretazione estensiva della norma – per effetto della riconosciuta natura di norma di stretta interpretazione – e l'impossibilità anche di una interpretazione costituzionalmente orientata, il TAR sembra attribuire preponderante valenza all'interpretazione letterale rispetto a quella teleologica, allorchè richiama, in un continuo crescendo argomentativo, locuzioni quali: "*il limite dell'univoco tenore letterale della norma*", "*l'incompatibilità con il disposto letterale della disposizione*", "*la coerenza con lo scopo quale emerge con chiarezza dal tenore letterale della disposizione*", "*sul piano lessicale...*", "*anche volendo estendere al massimo della loro portata semantica...*".

Si registra, così, una prima contraddizione di tipo formale, tra premesse e conclusioni del percorso argomentativo, che afferisce al dispiegarsi interno del ragionamento svolto dal Giudice in ordine al "discorso normativo": mentre, infatti, il Collegio riconosce, come detto, l'esigenza in generale di ricercare nelle norme un significato conforme a Costituzione (e dunque conforme a "sistema ordinamentale") e

di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato".

¹² Non si ignora la lunga disputa dottrinale circa l'applicabilità della Logica al diritto, che ha animato il dibattito filosofico-analitico soprattutto negli anni Ottanta, dopo la pubblicazione, nel 1979, della *Teoria generale delle norme* di KELSEN, che segna un mutamento di idee rispetto alla *Dottrina pura del diritto* del 1960.

¹³ L. GIANFORMAGGIO, *Se la logica si applichi alle norme. In cerca del senso di una questione* (1986), in *Studi sulla giustificazione giuridica*, Giappichelli, Torino 1986, pp.171-202.

¹⁴ "Si dice «coerente» quell'ordinamento in cui non esistono norme incompatibili: si dice, invece, «completo» quello in cui esiste sempre una norma o la norma con questa incompatibile". N. BOBBIO, *Lacune del diritto*, in *Contributi ad un dizionario giuridico*, Giappichelli 1994, 89; ID. *Teoria generale del diritto*, Giappichelli, 1993, 234.

¹⁵ "Principi del diritto pur non essendo nel diritto" secondo L. FERRAIOLI, *La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen*, Laterza, 2016, in cui l'A. sottolinea come essi, "a differenza di quanto riteneva Kelsen, presiedono alla dimensione nomostatica innestata nelle nostre democrazie dai principia iuris (et in iure) di giustizia introdotti nelle nostre costituzioni. Riguardo al ruolo dei principi, in generale, cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Le fonti del diritto*, Giappichelli, 2009; di R. BIN cfr. inoltre la Relazione "*Ordine delle norme e disordine dei concetti (e viceversa).per una teoria quantistica delle fonti del diritto*", tenuta al Convegno «*La sfida della transnazionalizzazione tra teoria delle fonti e dottrine della Costituzione*», svoltosi a Enna il 16 maggio 2009.

coerente con lo scopo del legislatore (interpretazione teleologica), allo stesso tempo sembra declinare tale corretta impostazione, ancorando l'intero sviluppo del ragionamento prevalentemente al tenore letterale della norma; tenore considerato, infatti, nella fattispecie "quale limite univoco" atto a rendere cedevole la conformità a Costituzione – alla stregua del richiamato principio della Corte Costituzionale – benché, poi, detta univocità risulti, per così dire, incrinata dallo stesso articolato discorso giuridico che si rende necessario (al Giudice) per sviluppare gli argomenti a fondamento della motivazione.

Tale aspetto induce, allora, a chiedersi se il quadro delle coordinate custodite nel citato art. 12 delle Preleggi sia stato nella specie integralmente osservato, e se tale quadro non debba anche essere riletto e aggiornato, avuto riguardo all'evoluzione delle stesse tecniche di interpretazione.¹⁶

Consapevoli dei necessari limiti del presente contributo per un compiuto esame di tali aspetti¹⁷, in una sintesi che perciò non può che risultare ellittica, è comunque possibile rilevare che i principi della "coerenza e completezza" richiamano criteri quali "la natura delle cose"¹⁸, o meglio "dei fatti", di quel "senso" (buon senso) "che abita dentro gli istituti giuridici", criterio che sembra vada oggi riassumendo un valore esplicativo fondamentale nella descrizione del rapporto tra diritto e società¹⁹, ma che qui è, tuttavia, richiamato come criterio metodologico di interpretazione/integrazione del diritto positivo, e cioè come metodo giuridico per la determinazione (nel senso di specificazione e comprensione radicata nella realtà) del contenuto del diritto. Così inteso, tale criterio (la natura delle cose), come "misura interna del diritto", non appare incompatibile con gli "attrezzi" tipici del diritto positivo, potendo anzi operare un

¹⁶ In tema di interpretazione doveroso il richiamo a E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Giuffrè, 1949. Con riguardo all'incidenza della Costituzione sulla lettura dell'art 12 delle preleggi, cfr. M. RUOTOLO, *L'incidenza della Costituzione repubblicana sulla lettura dell'art 12 delle preleggi*, in *Studi in onore di Gaetano Carcaterra*, Giuffrè, 2012.

¹⁷ E tuttavia, consapevoli della necessità di una loro adeguata trattazione, per considerazioni meno frammentarie, ancorché relative a tematiche di diverso oggetto, sia consentito rinviare a R. ROTA, *Natura delle cose e giustizia amministrativa. Il processo all'Abilitazione scientifica nazionale. Ovvero il "teatro nel teatro"*, in *Rassegna ASTRID*, settembre 2015, (ed anche in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2015) ove, "riflettendo sui limiti e rischi di un "rigido" positivismo giuridico e seguendo le "inquietudini" (S. Romano) della scienza giuridica italiana, che ne ha colto e "ridefinito" la dimensione realistica, si richiama come proficua, in questo tempo, quella dimensione che, inducendo a recuperare il valore della criticità, la visione problematica come metodo, investe il giurista e soprattutto il giudice (specie il giudice amministrativo) - nell'attuale momento di ripensamento delle fonti, in cui oltre alle rischiose separazioni tra diritto legale e diritto vivente, emerge anche la necessità di una sistemazione concettuale nell'attuale stato pietoso della nostra legislazione – di una nuova responsabilità "di adeguamento" nell'opera di interpretazione (ed applicazione) del diritto, riguardata come "momento ultimo, interno e non esterno, dello stesso processo formativo della norma".

¹⁸ Sul tema di recente L. PELLICCIOLI, *Natura delle cose e metodo giuridico*, in *Jura-Temi e problemi del diritto*, Ed. ETS, 2015.

¹⁹ Sul rapporto tra "soggetti e norma, individuo e società", si richiamano i contributi di Francesco Gentile, in particolare "Su linguaggio e diritto" (in *Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà*, Cedam, 2005) da cui emerge l'avversione alle "convenzioni geometriche e formalistiche" del diritto e la rilevanza della sua "fattualità". In tema, cfr. P. PERLINGIERI, *Francesco Gentile e la legalità costituzionale: dalla diffidenza alla piena sintonia*, Atti del Convegno "Il contributo di Francesco Gentile alla filosofia giuridico-politica contemporanea", Padova 22 novembre 2013. Per una trattazione dei "punti problematici di arrivo del dibattito revisionista del positivismo, con la riduzione del diritto alla datità normativa e la caduta nel nichilismo giuridico dello jus publicum continentale" (così l'Autore), cfr. G. DI GASPARE, *Metateoria del positivismo giuridico*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2016.

completamento del suo armamentario, reso oggi necessario dalle modalità di esplicazione della logica di risultato, che informa il diritto amministrativo sia sostanziale che processuale²⁰. Logica che, come nuova matrice concettuale, a noi sembra aver rimodulato, in un diverso ordine di priorità, gli stessi criteri di interpretazione di cui all'art.12 delle Preleggi, ponendo il criterio funzionale/teleologico, ed i connessi parametri di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, coerenza, come criterio primario, rispetto agli altri, nell'attività di interpretazione dei fatti ed atti giuridici. In tal senso, tale metodo consente l'individuazione del "diritto adeguato" (quella *funzione economico-sociale* dell'istituto secondo Bobbio) ad un determinato insieme di circostanze, storiche, sociali²¹, ma anche più semplicemente "fattuali" racchiuse nella vicenda giuridica oggetto di accertamento e valutazione giudiziale.²²

Con tali brevi premesse, si passa ad esaminare il piano più strettamente sostanziale della sentenza in commento, rilevando sin da ora che il metodo funzionale/teleologico non pare abbia sortito adeguati effetti nelle valutazioni giudiziali.

Il Tar, infatti, allorché richiama la sentenza della Suprema Corte (*Corte Cost. 19 febbraio 2016, n. 36*) circa il limite dell'interpretazione conforme a Costituzione, non sembra intanto avvedersi della "latitudine" del principio ivi espresso: la Corte, infatti,

²⁰ Cfr. G. NAPOLITANO, *La logica del diritto amministrativo*, Il Mulino, 2017; L. TORCHIA, *La dinamica del diritto amministrativo*, Il Mulino 2017; S. VINTI, *La circolarità logica del diritto amministrativo*, Giappichelli, 2014. Sulla "giurisdizione di risultato", F. SORRENTINO, *Vizio di incompetenza e processo amministrativo di risultato*, in *Dir. proc. amm.* 2000, 62. In senso conforme, R. IANNOTTA, *La considerazione del risultato nel processo amministrativo: dall'interesse legittimo al buon diritto*, in *Dir. proc. Amm.* 1998, 327 e ss.; M.R. SPASIANO, *Funzione amministrativa e legalità di risultato*, Giappichelli, 2003. Per un approfondimento sui profondi cambiamenti del rapporto tra privato e p.a. e su come ciò abbia inciso sul sistema di giustizia amministrativa, cfr. G. BERTI, *Le trasformazioni della giustizia amministrativa*, in *La giustizia amministrazione in trasformazione*, Padova 2006, 37 e ss.

²¹ Circostanze che diventano giuridiche in una dimensione evidentemente storicista ed istituzionista del diritto (Santi Romano), cui tende a ricondursi l'attuale riflessione della scienza giuridica. In tema va segnalato il Convegno del 14 e 15 giugno 2018, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, su "*Attualità e Necessità del pensiero di Santi Romano*".

²² Sulla imprescindibilità della rilevanza del fatto per la teoria dell'interpretazione, P. MADDALENA, *I percorsi logici per l'interpretazione del diritto davanti la Corte Costituzionale*, Relazione tenuta alla XV^a Conferenza delle Corti Costituzionali europee "*La giustizia costituzionale: funzioni e rapporti con le altre pubbliche autorità*", Bucharest, 23-25 maggio 2011 (testo dattiloscritto), ove si osserva che "la teoria dell'interpretazione, scopre il "senso" della disposizione, e quindi l'individuazione della norma da applicare al caso concreto, non nel significato proprio delle parole che costituiscono il testo, ma nella loro "relazione" con qualcosa che è al di fuori del testo, e cioè nella realtà sociale e nel sistema giuridico. La teoria dell'interpretazione (intesa come unità di interpretazione e qualificazione) supera la contrapposizione tra fattispecie astratta e fattispecie concreta, e mira alla massima valorizzazione delle particolarità del fatto. Ciò non mediante un meccanico procedimento di sussunzione in rigidi (e non del tutto corrispondenti) schemi legislativi, ma individuando la normativa maggiormente compatibile con gli interessi ed i valori in gioco, secondo la gerarchia che di essi propone l'ordinamento e tenendo conto di tutte le circostanze attenuanti ed aggravanti del caso, sì da relativizzare la decisione senza venir meno al principio di eguaglianza. Si tratta di valutare il fatto – analizzandolo anche in quelle che potrebbero apparire condizioni o modalità marginali od accessorie – di individuare la normativa del caso concreto alla luce delle regole e dei principi, ricercando nell'ambito dell'ordinamento la disciplina più adeguata a quel determinato assetto di interessi. In questo stato di cose, l'interprete è obbligato a spingersi oltre i canoni legali dell'interpretazione letterale e logica, utilizzando come canoni interpretativi i criteri della ragionevolezza, dell'adeguatezza e della proporzionalità, che, soli, gli consentono di individuare realmente la norma più adeguata al caso concreto" (pag.11).

nel precisare il limite dell'interpretazione conforme a Costituzione ("ogni qual volta essa sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, *anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca...*"), richiamando il "*contesto normativo ove la disposizione si colloca*", fornisce elementi che, a nostro avviso, avrebbero consentito una diversa e più ampia valutazione della disposizione normativa, con conseguente considerazione di un suo diverso raggio di azione. Anzi, a ben vedere il complessivo ragionamento del Collegio sembra alla fine condurre, paradossalmente, all'invocato esito da scongiurare: ovvero l'interpretazione "*eccentrica e bizzarra*" della norma.

In questione è qui, dunque, la "*ratio legis*", o meglio la *ratio della disposizione* di cui al citato art. 18, da valutare all'interno della legge ("*contesto normativo*") che la contiene.

Alla luce dei richiamati principi normativi della "coerenza e completezza", occorre quindi esaminare la sostanza del rapporto tra il contesto normativo e la disposizione specifica.

Tale contesto appare delimitato, quanto ad ambito tematico, dalla riforma del sistema universitario disciplinato dalla citata legge n.240/2010, nel cui ambito si colloca, appunto, la specifica disposizione (l'art 18 c.1. lett. b) prevista per contrastare il c.d. "familismo universitario".

Ora, se pure tale obiettivo (il "contrasto al familismo universitario") sembra sostanziare lo scopo specifico della disposizione, quale risulta *ictu oculi* evidente dalla immediata lettura e percezione delle parole nella loro connessione logica, non può tuttavia dubitarsi – spingendosi nell'interrogativo sulle ragioni di detto "contrasto" ("*l'in quanto ad esso sotteso*) – che la specifica disposizione costituisca attuazione, appunto "specificata", ossia *in parte qua* ("*la partecipazione alle procedure di reclutamento di soggetti legati da rapporti di parentela...*"), di principi più generali ai quali il riformato sistema universitario risulta inevitabilmente ispirato: in altri termini, il contrasto al familismo universitario rappresenta l'attuazione, con riguardo all'ambito di rapporti familiari nelle procedure di reclutamento, dei principi/valori della imparzialità e trasparenza di cui è intessuta non solo la legge sul sistema universitario recante "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*", ma qualsivoglia legge che disciplini procedimenti amministrativi, in conformità e coerenza con il dettato di cui all'art 1 della legge generale n.241/90 sul procedimento amministrativo²³.

Le ragioni del contrasto al familismo (*l'in quanto*) risultano, del resto, ben evidenziate dalla stessa giurisprudenza richiamata dal TAR: la *ratio* della specifica disposizione è, infatti, quella di "*evitare l'ingresso nelle strutture universitarie di soggetti legati da vincoli parentali così stretti con coloro che già vi appartengono, sì da far presumere che la loro "cooptazione" (chiamata/contratto) sia influenzata in maniera determinante dalle relazioni che legano il "parente" con gli altri componenti della struttura di appartenenza... La norma ha voluto insomma "rafforzare" in termini formali assoluti e preclusivi il sospetto di non imparzialità della decisione, a dissipare il quale era valso, fino a quel momento (introduzione cioè della norma in discussione), il mero dovere del "parente" di "astenersi" dalla decisione in questione, adempimento ritenuto ora invece dal legislatore – in reazione al ripetersi di fenomeni di cd.*

²³ Come noto, con le modifiche apportate dalla legge n.15 del 2005, i principi di imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia, figurano anche come "criteri" di azione della PA.

"familismo universitario" – insufficiente a prevenire il rischio di non imparzialità della decisione." (Consiglio di Giustizia Amministrativa 21 novembre 2016, n. 417).

Si evince così, plasticamente, che pur volendo identificare, ed anche isolare sul piano concettuale, una ratio "immediata" e più specifica nella disposizione in oggetto, (che, come dice il TAR, *"colora il rapporto di familiarità"*), non può comunque disconoscersi la valenza del nesso logico e funzionale che lega tale speciale ratio (*"si da far presumere che la loro "cooptazione" (chiamata/contratto) sia influenzata in maniera determinante dalle relazioni che legano il "parente" con gli altri componenti della struttura di appartenenza... con il rischio di non imparzialità della decisione"*) alla più generale "trama" (il contesto normativo) sottesa alla legge n.240/10. Tale legge, con riguardo alle procedure di reclutamento per il sistema universitario, come detto, non può non essere letta nel più ampio quadro di attuazione dei canoni di imparzialità, trasparenza, e buon andamento (art. 97 Cost.), ma anche dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità, coerenza e adeguatezza²⁴ – suggellati nella legge n.241/90 con l'esplicito richiamo anche ai principi dell'ordinamento comunitario – quali criteri di attuazione dei principi generali dell'ordinamento prima ancora che dei principi propri di (tutti i) procedimenti amministrativi.

Più in generale, poi, si osserva che il riferimento al rapporto tra la specifica disposizione ed il contesto normativo sembra richiamare lo stesso interrogativo sul rapporto tra norma e ratio, riguardo al quale avveduta dottrina ha posto lucidamente in rilievo che *"il contenuto della ratio è, deve essere, logicamente ulteriore rispetto a quello della norma .. deve contemplare e generalmente contempla una fattispecie più ampia di quella della norma stessa, per cui c'è uno scarto variamente causato e colmabile tra la norma e il suo scopo, dal momento che la norma, da un punto di vista strettamente logico-semanticamente, non implica la sua ratio"*²⁵.

In considerazione di quanto sin qui rilevato, non si ritiene, quindi, di poter condividere l'interpretazione del TAR ostativa all'accoglimento della tesi della amministrazione resistente, la quale, a sostegno delle proprie ragioni, richiama le *"medesime ragioni"* alla base dell'incompatibilità per rapporto di coniugio, come precisate dal C.d.S. nella sentenza n.1270/2013.

In tale pronuncia, infatti, il Supremo organo di giustizia amministrativa, nel ritenere che il rapporto di coniugio, come situazione genetica della medesima incompatibilità di cui al citato art. 18, debba considerarsi implicitamente incluso nella disposizione, chiarisce appunto che la ratio della norma è riconducibile ad una più generale *ratio legis*: *"l'incompatibilità riferita a un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, si fonda sul possibile affievolimento del principio di eguaglianza e conseguente par condicio dei candidati che deriva dalla familiarità tra giudicante e giudicato.... Questa familiarità è certamente della massima intensità nel caso del coniuge.... Perciò, stante l'assolutezza della medesima ragione anche in rapporto al principio di imparzialità amministrativa, a maggior ragione la disposizione in questione.... va considerata nel senso che include anche il caso del coniugio"*.

²⁴ Principi che costituiscono nel loro insieme *"principi generali dell'ordinamento"*, i quali, nella disposizione di chiusura dell'art 12 Preleggi, forniscono l'ancoraggio ultimo per i casi di dubbio (c.d. *analogia iuris*).

²⁵ Cfr. G. CARCATERRA, *Analogia*, I, Teoria Generale, in *Enc. Giur.*, II, 1988 richiamato da F. MODUGNO, *L'analogia nella logica del diritto*, in *AIC*, 2011.

Nel caso in esame, l'oggettiva e quindi indubbia esistenza, al momento della delibera di copertura del posto, di rapporti di "vicinanza" (data l'"afferenza" al Collegio) del candidato con l'organo deliberativo, ci sembra non possa non configurare quella stessa situazione atta a determinare, anche solo potenzialmente, l'"affievolimento del principio di eguaglianza e conseguente par condicio dei candidati", il che giustifica, a nostro avviso, diversamente da quanto sostenuto dal TAR, quel richiamo all' "assolutezza della medesima ragione anche in rapporto al principio di imparzialità amministrativa".

In particolare, non appare condivisibile l'assunto del Collegio laddove, condividendo l'interpretazione resa dal Supremo Organo di giustizia amministrativa nella citata sentenza sul rapporto di coniugio e sottolineando – correttamente a nostro avviso – che "essa costituisce il frutto dell'applicazione combinata dei canoni ermeneutici dell'interpretazione letterale e teleologica, più, e prima ancora, che di una vera e propria interpretazione estensiva", esclude poi questa stessa argomentazione al caso di specie; caso, invece, riguardo al quale, ancor più che l' "argumentum a fortiori", che pur si fonda direttamente sulla "ratio" e non sulla "somiglianza", sembra potesse rilevare l'"argumentum" in dottrina acutamente definito "della inesplorabilità di una ratio diversa", quale (strumento di) ricerca della causa intrinseca alla medesima ratio.²⁶

In tale diversa prospettiva interpretativa, non pare potersi ritenere plausibile nemmeno l'argomento con cui il TAR ritiene che la fattispecie *de qua* non possa essere interpretata in via analogica: non è, infatti, a nostro avviso, la mancanza della "eadem ratio" ad escludere il procedimento interpretativo analogico, bensì, e più semplicemente, la mancanza della necessità stessa di tale strumento, non solo per l'inesistenza di un vuoto normativo²⁷ – come tra breve si dirà e come pure è stato rilevato dal TAR – ma soprattutto perché l'enunciato, secondo quanto finora rilevato, si atteggia, per così dire, come il più che contiene il meno.

E, a ben vedere, poiché secondo l'antico canone ermeneutico "l'interpretazione è estensiva quando il caso non è compreso né nelle parole, né nella mens o ratio legis"²⁸, con riguardo alla vicenda in esame, oltre al procedimento analogico sembra potesse escludersi la stessa tecnica interpretativa "estensiva", in quanto il caso, pur non compreso nelle parole, è da ritenersi contenuto – *rectius* implicato – nella mens legis. Osservando attentamente la fattispecie normativa, non par dubbio, infatti, che "il rapporto di familiarità", che connota in modo speciale la disposizione di cui all'art 18, figuri nella mens legis quale strumento, anche solo potenziale, attraverso cui può essere esercitata quell'"influenza di posizione" che, affievolendo il principio di eguaglianza e par condicio dei candidati, pregiudica evidentemente l'imparzialità. Ed allora, in tali termini, lo scopo ultimo della norma si sostanzia nella garanzia dell'imparzialità²⁹ – quale *causa finalis*³⁰ – mentre l'individuata (dal TAR) ratio speciale della disposizione (il contrasto al familismo universitario) si atteggia a "*causa efficiens*" della medesima.

²⁶ G. CARCATERRA, *Analogia*, cit., 15.

²⁷ Condizione necessaria per l'uso dell'argomento analogico è, come noto, che ci si trovi di fronte ad una lacuna, ossia che il caso da decidere non sia già normativamente regolato. (F. MODUGNO, *L'analogia nella logica del diritto*, cit. 15.).

²⁸ Secondo la nota massima tratta dall'opera *De interpretazione legis*, di Bartolomeo CIPOLLA, protagonista dell'Umanesimo giuridico (1420 – 1475).

²⁹ "..... per rafforzare il sospetto di non imparzialità", secondo il citato Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 417/2016.

³⁰ "La *causa legis (causa finalis)* deve essere, innanzitutto, corrispondente o ad una necessità urgente, o ad una utilità pubblica sicura ed evidente. La causa corrisponde alla *ratio* della legge e ratio

Di difficile comprensione risulta, perciò, quanto precisato dal Collegio allorché ritiene che *“altro è l'esistenza di un rapporto di parentela... altro la titolarità in proprio di interessi”*. Si è infatti visto che, scomponendo, per così dire, la struttura logica dei due “tipi” di “conflitto di interesse” nella distinzione che ne opera il TAR, la relazione di parentela altro non è che lo “strumento” per il fine: elemento, per così dire, di mediazione per l'aspettativa al perseguimento del bene finale sotteso alla procedura di reclutamento (ossia “la chiamata”), laddove “l'interesse proprio”, in quanto interesse diretto, evidentemente non necessita di tale mediazione.

Sostanzandosi, quindi, in ciò solo la differenza tra il contenuto esplicito della disposizione e quello (da ritenere) in esso implicato – differenza quindi di “strumento” e non di *causa finalis* – riesce difficile giustificare la ritenuta *“mancanza dell'eadem ratio tra la posizione del ricorrente e la fattispecie dalla quale la legge fa discendere il divieto di partecipazione”*.

In definitiva, alla luce di tali osservazioni, non si ritiene condivisibile l'operazione ermeneutica del Giudice di primo grado con cui si giunge sostanzialmente ad attribuire alla ratio della “speciale” disposizione di cui all'art 18, c.1 lett.b della legge n.240/2010, una funzione autonoma tale da escludere gli effetti del nesso causale con la ratio sottesa alla normativa sul conflitto di interessi “generico”.

Per la verità, tale esito sembra anche in contraddizione con quanto lo stesso TAR precisa nel capo finale della sentenza, allorché nel qualificare il “familismo universitario” ne riconosce il rapporto di *species a genus*, ritenendo, infatti, che esso sia *“una delle possibili forme che può assumere il conflitto di interessi, in presenza del quale sorge l'obbligo di astensione del pubblico dipendente oggi enunciato in termini generali dall'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma da epoca ben più risalente conosciuto e disciplinato dall'ordinamento (si pensi all'art. 290 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 290), al punto da integrare una delle tradizionali figure sintomatiche dell'eccesso di potere”*.

Non solo. Dopo aver riconosciuto che ciò trovi conferma *“nell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*³¹, il Giudice rileva che *“del tutto coerentemente”* il legislatore non abbia *“dettato una disposizione dedicata, in ambito universitario, al contrasto del conflitto di interessi tout*

finisce per significare non soltanto razionalità dal punto di vista logico, ma anche ragionevolezza commisurata a principi etici, cioè equità (*aequitas*). La ratio indica dunque il significato sostanziale della norma, la sua mens legis, quella che l'interprete deve enucleare per renderla effettiva in maniera corretta”. (E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale, II, ed. Il Cigno GG, 1995.*) Come osservava lucidamente Bobbio, “l'interpretazione ... non vuol dire soltanto comprensione di una volontà attraverso la sua espressione, ma anche e principalmente sviluppo e dispiegamento di quello stesso volere, sul presupposto che quel volere sia un volere razionale che avendo voluto una cosa non possa non volere anche quella che è in connessione logica con la prima... L'interpretazione non puntualizza la volontà del legislatore come qualcosa di unico e di irripetibile, ma l'accetta come il principio di un ragionamento analitico, in quanto la considera non come una volontà arbitraria, ma come una volontà razionale che non possa volere e disvolere la stessa cosa”. (N. BOBBIO, *L'analogia nella logica del diritto, cit.*)

³¹ In forza del quale *“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”*.

court”, ma abbia *“individuato un’ipotesi qualificata di conflitto di interessi, quella legata, appunto, all’esistenza del rapporto di parentela o affinità, giudicata meritevole di particolare attenzione e di cautele aggiuntive”*, lasciando, invece, il conflitto di interessi *tout court* *“assoggettato a una disciplina di carattere generale che trova applicazione anche nel caso in esame, di modo che non vi è alcuna necessità di individuare una diversa norma che regoli la fattispecie, e la cui mancanza determinerebbe un intollerabile vuoto di tutela”*.

Sotto tale ultimo profilo, la tesi del TAR è di piena condivisione, poiché è vero che non vi è alcuna necessità di individuare una diversa norma che regoli la fattispecie, essendo il conflitto di interessi regolato da una disciplina di carattere generale³², ma tale conclusione, a ben vedere, è vera proprio in quanto il conflitto di interessi resta unico nella sua ratio.

Ed infatti, ove si consideri la posizione giuridica che assume il soggetto, “componente” dell’organo deliberativo³³, al momento in cui presenta la candidatura al concorso, l’applicazione della disciplina generale di cui al richiamato art. 7 del d.P.R. n.62/2013 (*“obbligo di astensione dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti....”*) – che il TAR sembra aver reputato come norma applicabile al solo momento che investe il “dipendente” (componente del Collegio deliberativo) nell’ *“adozione di decisioni”*, e non anche al momento in cui lo stesso “dipendente”, presentando la candidatura al concorso, *“partecipa ad attività coinvolgente interessi propri”* – determina le medesime conseguenze giuridiche previste nella disposizione “speciale” dell’art 18. L’*“obbligo di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o attività”*, ex art 7 dpr 62/2013, rapportato alla partecipazione ad un concorso, corrisponde insomma al *“divieto di partecipazione”* disposto nell’art 18 c.1 lett b della legge 240/2010.

In altri termini, poiché l’interesse che sostanzia la posizione del “componente” del Collegio al momento del bando è sostanzialmente identico, per le ragioni prima rilevate, all’interesse sotteso alla posizione dei soggetti “parenti” di cui all’art 18, identica sul piano effettuale ne è anche la “sanzione”, a nostro avviso, perciò affatto “aggiuntiva”.

Una tale analisi (di causa/effetti), invero, non appare implicata nel ragionamento del Giudice, il quale, più semplicemente – si direbbe sbrigativamente – dopo aver richiamato la normativa in tema di conflitto di interessi generale, pur ritenendo in astratto l’applicazione di tale (sola) disciplina al caso di specie, ne “neutralizza” poi gli effetti per una ragione formale, sostenendo che la mancata partecipazione del candidato “dipendente” alla seduta nel collegio deliberante renda *“esente da vizi la partecipazione alla procedura”*. In tal modo ritenendo legittima, anche sotto il profilo della disciplina generale sul conflitto di interessi, la partecipazione del ricorrente alla procedura e viceversa illegittima la disposta esclusione.

Ebbene, tale ultimo argomento a noi pare sfuggire ad una logica sostanziale che viceversa non può non sorreggere ed “illuminare” il lavoro dell’interprete, come ben ammonisce il Supremo Organo di giustizia amministrativa, con riferimento all’applicazione degli artt. 1 e 6 bis della L. n. 241 del 1990 ai concorsi universitari.

Il Consiglio di Stato, infatti, tenuto conto dell’evoluzione normativa tesa a rafforzare, anche per i concorsi pubblici universitari, la garanzia dell’imparzialità e a

³² In ciò la ritenuta (correttamente) insussistenza di lacune normative da colmare.

³³ Dal tenore della ricostruzione dei fatti in sentenza, sembra che il ricorrente fosse “componente” del Collegio al momento della domanda di partecipazione alla procedura.

prevenire fenomeni di corruzione in ossequio alla citata legge 190/2012, ha, di recente, ribadito la necessità di *“un’applicazione ragionevole delle disposizioni in materia, rifuggendo da orientamenti formalistici e riconoscendo invece il giusto valore a quelle situazioni sostanziali suscettibili in concreto di riflettersi negativamente sull’andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale compromissione dell’imparzialità”*. In una rilevante pronuncia³⁴ in tema di concorsi pubblici e di incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice, pur avendo precisato che *“nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica....”*, il Supremo Collegio ha, in particolare, rilevato che *“con riferimento all’applicazione degli artt. 1 e 6 bis della L. n. 241 del 1990 alle commissioni di concorso, la giurisprudenza ha escluso che essi possano aver inciso sui principi consolidati in materia, rilevando che il dovere di astensione è (...) funzionale al principio di imparzialità della funzione pubblica, di rilievo costituzionale ex art. 97 della Costituzione, così come recepito dagli artt. 1 e 6-bis, della L. n. 241 del 1990, che deve orientare l’interprete ad un’applicazione ragionevole delle disposizioni in materia, rifuggendo da orientamenti formalistici e riconoscendo invece il giusto valore a quelle situazioni sostanziali suscettibili in concreto di riflettersi negativamente sull’andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale compromissione dell’imparzialità, oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva dell’imparzialità di giudizio nei destinatari dell’attività amministrativa e nei terzi”*.

In tema, occorre poi anche registrare l’orientamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, nella cornice dei principi precisati dalla giurisprudenza, ha confermato l’*“applicazione dei principi generali di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile (astensione e ricusazione del giudice) anche alle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”*³⁵.

Ed allora, anche sotto tale diverso profilo ci sembra che la sentenza in commento non sia, per così dire, “a tenuta”.

Pur dovendo a rigore precisare che la commissione giudicatrice è “figura” diversa dalla struttura che delibera la copertura del posto o, ancor meglio, che una cosa è il rapporto (che può determinare conflitto di interessi) tra componenti la commissione giudicatrice e candidati, altra cosa è il rapporto tra componenti la struttura deliberante e candidati medesimi, non sembra peregrino assumere che, nel caso di specie, il pregresso consolidato rapporto intercorso tra il candidato e l’organo deliberativo, si ponga, in qualche misura, come elemento condizionante il successivo svolgimento del procedimento concorsuale, risultando potenzialmente lesivo anche del buon andamento, avuto riguardo all’esigenza della Scuola di assicurare, evidentemente, l’efficace espletamento della procedura concorsuale.

Poichè, infatti, alla luce di quanto chiarito dall’ANAC con la citata delibera, spetta alla PA che espleta la procedura, da un lato, valutare la ricorrenza di una delle

³⁴ C.d.S. Sez. III, n.1628 del 28/4/2016.

³⁵ Delibera ANAC n.209/2017.

cause di incompatibilità tra componenti la commissione e candidati,³⁶ dall'altro verificare le autodichiarazioni rilasciate dai commissari, ai fini di detta incompatibilità, nelle quali indicare anche "la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con il candidato", sembra evidente che gli intercorsi rapporti del ricorrente con lo stesso organo tenuto a nominare la commissione giudicatrice, rendano potenzialmente verosimile una loro incidenza pregiudizievole sullo svolgimento del procedimento, che perciò si presenterebbe "minato" sul nascere.

Un tale approccio di valutazione ed interpretazione delle norme in termini di causa/effetto, costituisce, in generale, applicazione di quella "logica di risultato" richiamata anche per il procedimento di valutazione ed interpretazione delle norme e dei fatti; logica che, comportando una "valutazione di impatto della decisione"³⁷ che tenga conto del contesto "di sistema" in cui va ad incidere, consente di fornire all'interprete, in via anticipata, elementi idonei alla ricerca di una soluzione tendenzialmente conforme ad una delle possibili valenze (e conseguenti possibili interpretazioni) sostanziali della norma³⁸.

E l'elemento "di sistema", a nostro avviso, di rilievo in tale operazione valutativa si rinviene nel nuovo comma 1 dell'articolo 97 della Costituzione³⁹, disposizione che, ponendo "*l'equilibrio dei bilanci ed il vincolo della sostenibilità del debito pubblico*" come nuova matrice interpretativa dell'intero articolo, opera una rimodulazione e un rafforzamento degli stessi obiettivi generali della PA indicati ai commi successivi imponendo di valutare, in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, il

³⁶ Incompatibilità che determina conflitto di interessi rilevante ex art. 51 c.p.c. A tal fine occorre comunque che si sia in presenza di una "comunione di interessi economici o di vita di particolare intensità" (*Delibera ANAC, n.209/2017*).

³⁷ Una sorta di valutazione dell'impatto della decisione, applicata in sede giudiziale, alla stregua dell'Analisi dell'Impatto della Regolazione (AIR) propria del processo legislativo e dell'omologo istituto applicabile in sede amministrativa, come diretta e funzionale attuazione del principio cardine dell'effettività. Sulla rilevanza in generale di tale strumento, cfr. Cass R. SUNSTEIN, *Semplice, L'arte del governo nel terzo millennio*, Feltrinelli, maggio, 2014.

³⁸ In tema, di rilievo le riflessioni di G. ROSSI sul ruolo del giudice amministrativo nella valutazione ed interpretazione delle norme, svolte nel recente contributo "*Polivalenza delle norme giuridiche e ruolo del giudice*", in *RIDIAM* aprile 2018: "se il giudizio verte sulla legittimità dell'atto, c'è da chiedersi se il giudice possa valutarla in rapporto alla propria scelta della valenza da assegnare alla norma (come in realtà fa) o se debba limitarsi a constatare se l'atto sia conforme a una delle possibili valenze, e delle conseguenti interpretazioni possibili della norma. È ben chiaro che se si adotta la seconda soluzione le conseguenze sono di particolare importanza e comportano un ridimensionamento del ruolo del giudice, una più elevata certezza del diritto, un maggiore ambito di esercizio del potere amministrativo. Ciò non implica il recupero da parte dell'amministrazione di quella posizione di arbitrarietà che è stata, opportunamente, erosa nell'annosa dialettica autorità-libertà. La non arbitrarietà si risolve innanzitutto nella formulazione quanto più univoca possibile nelle materie che incidono sulla libertà e sui diritti fondamentali e nell'applicazione, anche in sede giudiziaria, dei principi base dell'azione amministrativa (proporzionalità, divieto di disparità di trattamento, ecc.). Ciò che invece non va condiviso è il trasferimento al giudice della scelta tra le valenze possibili della norma e l'orientamento a privare l'amministrazione di ogni possibilità di scelta, per evitare in radice il rischio di abusi. ... Anche il potere della Corte Costituzionale ne sarebbe (penso, opportunamente) ridimensionato e forse, però, con ciò stesso, rafforzato nella sua legittimazione."

³⁹ Introdotto dalla legge costituzionale n.1 del 2012: "*Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico*".

perseguimento dell'efficienza delle strutture e dell'efficacia delle procedure in rapporto ai risultati finali⁴⁰.

Posto dunque l'accresciuto valore attribuito al principio di buon andamento dell'amministrazione, quale parametro di legittimità delle scelte discrezionali effettuate dal legislatore nella organizzazione degli apparati e dell'attività amministrativa⁴¹ e, parimenti, ferma l'indubbia valenza del parametro della "ragionevolezza", unitamente alla razionalità, a generale presidio della legittimità delle leggi⁴², la circostanza che il parametro del buon andamento sia riferibile anche al settore dell'amministrazione della giustizia, sia pure con le deroghe ed i limiti posti a garanzia dell'autonomia e indipendenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale⁴³, sollecita qualche conclusiva notazione che si lascia, tuttavia, come interrogativo, in uno sguardo di sintesi della complessiva vicenda qui esaminata, che pure trae origine da una questione di "linguaggio del diritto".

In particolare, di fronte all'attuale stato di "criticità" del linguaggio normativo da più parti denunciato⁴⁴, figlio anche della più generale crisi della sovranità e dello stesso

⁴⁰ Come già si è avuto modo di rilevare nel nostro "Smart regulation nel diritto amministrativo 2.0?", in Atti del 60° Convegno di Studi Amministrativi "Diritto amministrativo ed economia: una sinergia per la competitività del Paese", Villa Monastero, Varenna, 18-20 settembre 2014, Giuffrè 2015.

⁴¹ Valenza, riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale, in quanto "cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale", cfr. L. IANNUCILLI e A. DE TURA, *Il principio di buon andamento dell'amministrazione nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Nota Introduttiva*, in www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_212.pdf; in tema, con riguardo anche alla "logica di risultato", cfr. M. SPASIANO, *Il principio di buon andamento: dal metagiuridico alla logica del risultato in senso giuridico*, in *IUS PUBLICUM*, 2011.

⁴² Cfr. M. CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013 Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola; ed ancora "I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle corti europee"; Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale tra Corte costituzionale italiana, Tribunale costituzionale spagnolo e Corte costituzionale portoghese Roma, 25-26 ottobre 2013 www.cortecostituzionale.it/documenti.RI_QuadernoStudi_Roma2013.pdf.

⁴³ L'attività di valutazione ed interpretazione dei fatti resta inquadrata all'interno di tale garanzia, restando esclusa dalle fattispecie oggetto della responsabilità civile dei giudici disciplinata dalla legge c.d Vassalli (n.117/1988), modificata dalla legge n.18 del 2015. Ai fini del discorso in esame, assume tuttavia rilievo la previsione del nuovo comma 3-bis dell'art 2, aggiunto dalla novella legislativa del 2015, in cui, ai fini della responsabilità, sono precisati i presupposti per la determinazione dei casi in cui sussiste "la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione Europea", in relazione alla quale occorre tener conto "del grado di chiarezza e precisione delle norme violate; dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza". In tal modo il legislatore del 2015 sembra aver recepito le indicazioni già emerse in giurisprudenza, secondo la quale, la colpa grave si concretizza in una violazione "grossolana e macroscopica della norma, in una lettura contrastante con ogni criterio logico, che comporta l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo e lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero".

⁴⁴ M. LUCIANI, *Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale*, Atti del 60° Convegno di Studi Amministrativi "Diritto amministrativo ed economia: una sinergia per la competitività del Paese", Varenna, Villa Monastero, 18-20 settembre 2014, Giuffrè, 2015, stigmatizzando lo "stato pietoso della nostra legislazione", afferma che "già più di tre secoli addietro Leibniz ha chiarito che se è vero che l'interpretazione supplisce all'imperfezione della legge, l'imperfezione da rimediare non sta nello scostamento della legge dalla giustizia, bensì nell'inadeguatezza del linguaggio normativo, nella mancanza di una lingua razionale. Compito dell'interpretazione (della giurisprudenza quindi e della dottrina) è identificare "un filo nel labirinto", costruendo saldi principi dogmatici. Il che significa che le leggi si devono integrare solo dove tacciono e che l'interprete non può sostituire il proprio modello di

principio di legalità, e consapevoli del ruolo che una buona regolazione normativa possa avere anche per una giustizia efficiente, oltre che “giusta”, ci si chiede se non sia divenuta improcrastinabile, e non sia perciò da accogliere come urgente, l’istanza volta a recuperare, per così dire, “i fondamentali”⁴⁵, per una formazione giuridica volta anche alla “buona scrittura delle leggi”⁴⁶.

Evidente che un tale “recupero” reclaims presupposti culturali, prima che tecnici, rinnovando l’esortazione a riappropriarsi di una “responsabilità del pensiero”, di quel senso critico nella ricerca delle cose, e prima ancora della stessa sostanza delle cose; del fattore umano, e perciò della filosofia, della visione problematica come metodo, che consente di cogliere l’associazione tra un fatto, un concetto, l’idea che ne risulta e appunto i significati, “strappando i veli intessuti di parole”⁴⁷.

E, in tale dimensione, “recuperare” quella connessione del “diritto con la vita e della vita con il diritto”, che esorta a “tener conto della linea più che dei singoli punti”, nella riscoperta identità del giurista, e soprattutto del giudice⁴⁸ nel suo ruolo di “supplenza”, di una nuova “responsabilità di adeguamento” nell’opera di interpretazione (ed applicazione) del diritto, come “momento ultimo, interno e non esterno, dello stesso processo formativo della norma” (P. Grossi).

giustizia a quello accolto dal legislatore. Lo stato pietoso della nostra legislazione, insomma, dovrebbe sollecitare un plus di sforzo di sistemazione concettuale, non una fuga dalla legge (per quanto imperfetta possa essere) e dalla sua forza.” Con riguardo alle criticità della nostra legislazione cfr. anche le pungenti osservazioni di P. GROSSI, raccolte nelle *“Lezioni magistrali”* de *“La vita nel diritto”*, Editoriale Scientifica 2012. In tema anche V. POSSENTI, *Nichilismo giuridico. L’ultima parola?*, Rubbettino, 2012, il quale pone in rilievo critico il fatto che il diritto sia divenuto un “settore funzionale della società complessa” e rileva che, nelle teorie postmoderne del diritto, “il concetto non raggiunge l’essenza o l’universale.... Una volta che lo scientismo tecnologico, che non conosce essenze ma solo funzioni, sia applicato al diritto, non può non condurlo all’insignificanza, in quanto il diritto si mantiene se e solo se viene posta la domanda di essenza e se ne cerca una risposta sostanziale”. Con particolare riguardo al linguaggio giuridico, osserva che “sembra non esista più un linguaggio tipico e privilegiato per il diritto, ma una babele di linguaggi che desiderano prendersi la rivincita sul monopolio del linguaggio giuridico vigente nell’epoca del moderno....”.

⁴⁵ E la mente corre alle idee che hanno accompagnato, e forse anche avvicinato, il pensiero di giganti. Se BOBBIO sottolineava la forza dell’ *“intuizione essenziale”*, EINSTEIN rilevava che *“la mente intuitiva è un dono sacro e la mente razionale un fedele servo. Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato il dono”*.

⁴⁶ In tale direzione si registrano recenti iniziative di studi e ricerche, promosse in sinergia di competenze da giuristi, linguisti, funzionari parlamentari e rappresentanti delle professioni legali. Cfr. *“Le parole giuste, Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia”*, Atti del Convegno di presentazione del progetto di ricerca e formazione, Senato della Repubblica, Palazzo Madama, 2017; *“La Buona Scrittura delle leggi”*, a cura di R. Zaccaria, Camera dei Deputati, 2012. Di rilievo anche segnalare che il tema dell’ *“uso della lingua italiana per il diritto”* sia al centro di Giornate di studio dedicate. Cfr. *“L’uso della lingua italiana per il diritto”*, Seminario del 28 maggio 2015 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.

⁴⁷ Moniti già altrove evocati. Cfr., ancora, R. ROTA, *“Natura delle cose e giustizia amministrativa..”*, cit., cui si rinvia anche per le relative citazioni bibliografiche, tra cui: F. RELLA, *La responsabilità del pensiero. Il nichilismo e i soggetti*. Garzanti, 2009; A. CAMUS, *L’uomo in rivolta*, in *Opere di Albert Camus*, 2 voll., Bompiani, 196; L. MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Giuffrè, 1996; G. ZAGREBELSKY, *La virtù del dubbio*, Laterza, 2007; G. SARTORI, *La corsa verso il nulla*, Mondadori 2015.; Z. BAUMAN e E. MAURO, *Babel*, La Terza, 2015.

⁴⁸ P. GROSSI, *La vita nel diritto*, cit.

